

CONTRIBUTO A PENSIONATI ENASARCO IN CASE DI RIPOSO

Articolo 18 - Ammontare del contributo

Nel limite massimo di spesa annua pari a Euro 300.000,00 la Fondazione eroga ai pensionati diretti ENASARCO, ospitati, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia, un contributo pari alle spese sostenute dal pensionato per il soggiorno, fino ad un massimo di Euro 6.000,00.

Nell'ipotesi in cui il soggiorno abbia inizio dopo il 1° gennaio l'importo verrà proporzionalmente ridotto in base ai giorni di effettiva degenza.

Nell'ipotesi di rimborso parziale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, l'importo riconosciuto a titolo di contributo alle spese sostenute per il soggiorno è ridotto in proporzione tenuto conto del totale della spesa sostenuta dal pensionato.

Nell'ipotesi di rimborso totale da parte di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati, il contributo non è riconosciuto.

Lo stanziamento annuo è ripartito in due bandi semestrali, di pari importo.

I contributi sono erogati secondo graduatorie basate sul valore ISEE, dal più basso al più elevato.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso periodo, con quello previsto all'art. 36.

Articolo 19 - Requisiti

Per ottenere la prestazione, gli interessati debbono possedere, alla data dell'inizio del soggiorno, i seguenti requisiti:

- ✓ essere titolari della pensione di vecchiaia o di invalidità permanente parziale o di inabilità erogata dalla Fondazione Enasarco;
- ✓ non svolgere attività lavorativa comunque retribuita;
- ✓ aver ottenuto di dimorare permanentemente, nel periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 in Istituti qualificati e riconosciuti quali Case di riposo per persone anziane in Italia.

Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000,00 euro saranno evase prioritariamente.

Le domande presentate con reddito superiore al valore di cui sopra o prive, per opzione, della documentazione comprovante il requisito reddituale, possono beneficiare di eventuali contribuzioni residuali in caso di avanzo di budget per la prestazione richiesta con le modalità indicate nelle Disposizioni Generali - Modalità di presentazione -del presente Programma e saranno evase in ordine cronologico di arrivo.

Articolo 20 - Domande

Le domande sono presentate *on-line*, previa registrazione ai servizi riservati agli iscritti sul sito della Fondazione www.enasarco.it. oppure:

- mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.enasarco.it oppure;
- con Raccomandata A/R indirizzata a fondazione Enasarco – Servizio Prestazioni Ufficio Sviluppo e Gestione Welfare- Via Antoniotto Usodimare, 31 00154 Roma.

Articolo 21 - Documentazione

La documentazione da inviare a corredo della domanda di cui all'articolo 20 è la seguente:

1. dichiarazione della Casa di riposo dalla quale risulti l'effettivo godimento del periodo di ospitalità, l'ammontare della retta annua stabilita, se la stessa è a totale carico del richiedente o se è soggetta a rimborso totale o parziale a carico di altri Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici sia privati. In tal caso deve essere indicata l'entità della quota rimborsata;
2. modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, se l'iscritto sceglie di dichiarare il reddito (qualora la richiesta riguardi il 2° semestre, resta valido il modello ISEE presentato per il 1° semestre);
3. copia del documento comprovante la spesa intestato al pensionato;
4. copia del documento di identità in corso di validità (solo nel caso di presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R).

Le domande presentate carenti della necessaria documentazione possono essere regolarizzate, secondo le modalità indicate dalla Fondazione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documenti.

La mancata regolarizzazione entro i termini stabiliti del presente Programma o la errata regolarizzazione (avvenuta anche prima dei termini stabiliti) determina la reiezione della domanda.

Nelle ipotesi di domande incomplete, le stesse si considerano valide solo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta e pertanto concorrono alla graduatoria del bando nel quale è pervenuta la documentazione integrativa.

Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 luglio, la dichiarazione della Casa di riposo deve essere presentata nuovamente entro il 31/01/2026 per certificare la continuità del ricovero nel II° semestre 2025.

Articolo 22 - Modalità di erogazione

La Fondazione Enasarco assegna i contributi ai singoli iscritti per bandi semestrali di pari importo, secondo una graduatoria di valore ISEE dal più basso al più alto.

Le domande presentate per un bando e che risultano non beneficiarie del contributo economico (perché fuori graduatoria rispetto al budget assegnato al singolo bando) concorrono d'ufficio ai bandi successivi, qualora permangano le condizioni e i requisiti di partecipazione.

Le domande di contributo a pensionati Enasarco in case di riposo pervenute oltre i limiti di stanziamento annuo possono, in ordine cronologico, beneficiare dell'assegnazione di eventuali contribuzioni residuali per effetto di rinunce o di mancato riconoscimento di istanze presentate in precedenza o di integrazione del budget.

Articolo 23 - Termine di presentazione delle domande

Le domande previa pubblicazione dei bandi, di pari importo, sul sito della Fondazione Enasarco www.enasarco.it sono presentate:

- a) dal 1° luglio al 31 luglio 2025 per il I° semestre di soggiorno in casa di riposo;
- b) dal 1° gennaio 2026 al 31 gennaio 2026 per il II° semestre di soggiorno in casa di riposo.

Ai fini dell'individuazione del bando di partecipazione, fa fede la data di arrivo della domanda o della documentazione integrativa richiesta.

Articolo 24 - Definizione del procedimento

Entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23, la Fondazione redige la graduatoria provvisoria sulla base del valore ISEE comunicato in sede di presentazione domanda.

Entro lo stesso termine, accedendo all'area riservata è possibile visualizzare la collocazione della domanda nella predetta graduatoria.

La Fondazione comunica all'iscritto, anche attraverso apposita informazione disponibile nell'Area riservata, l'esito dell'istruttoria amministrativa entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dall'art. 23.

Articolo 25 - Calcolo del contributo

Il contributo della Fondazione non può superare la spesa totale, sostenuta dal pensionato e regolarmente documentata, per il suo soggiorno nella Casa di riposo.

Il contributo della Fondazione è, inoltre, proporzionalmente ridotto, qualora il richiedente interrompa il suo soggiorno, indipendentemente dalla causa.

Nell'ipotesi, infine, in cui il richiedente percepisca un rimborso da parte di uno o più Enti assistenziali o previdenziali, sia pubblici che privati, l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ammontare dell'assegno stesso e il concorso spese erogato da altre istituzioni, sempre nel limite massimo di € 6.000,00 annue.

Articolo 26 - Decesso

Nell'ipotesi di decesso del pensionato intervenuto dopo la presentazione della domanda di contributo spese per soggiorno in case di riposo e qualora la stessa, al termine dell'istruttoria, risulti conforme, eventuali importi residui possono essere accreditati in favore di eredi legittimi che ne avanzino richiesta entro tre mesi dalla data del decesso del beneficiario, allegando copia dell'atto notorio e copia fronte/retro del documento di identità valido dei richiedenti.

In nessun caso il contributo è riconosciuto agli eredi del pensionato se alla data del decesso non risulta presentata la relativa domanda, anche nell'ipotesi di soggiorno già goduto.

Articolo 27 - Integrazione documentazione e controlli

La Fondazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione della documentazione in originale e di qualunque altro documento ritenuto necessario per valutare il riconoscimento del contributo nonché di effettuare i controlli previsti dalla legge su situazioni, stati e requisiti autocertificati.